



TRIBUNALE DI VELLETRI

Piazza G. Falcone - 00049 Velletri
Tel. 06/961500223 Fax 06/961500295
Prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it
prot.procura.velletri@giustiziacert.it

Prot. n. _____

m_dg		
TRIBUNALE DI VELLETRI - 05811102209		
N° 1426	30 MAR. 2015	
Velletri, li		
UOR	CC	RUS

Il **30 marzo 2015**, nella sala della Presidenza del Tribunale di Velletri, alla presenza del Presidente del Tribunale di Velletri Dott. Francesco Monastero, del Magistrato Dott. Pierluigi De Cinti, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri Avv. Giovambattista Maggiorelli, per l'AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori dell'Avv. Fabiana Romano - Referente Sezione territoriale di Velletri, per CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni dell'Avv. Alessio Mazzocchi - Presidente sez. di Velletri, per l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia dell'Avv. Patrizia Fede - Presidente sez. di Velletri, si da lettura e si sottoscrive il Protocollo d'intesa che segue in allegato.

Alla formulazione ed alla redazione del presente protocollo si è giunti grazie alla collaborazione dei magistrati e degli avvocati fortemente interessati a disciplinare la relativa materia.

PROTOCOLLO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Allo scopo di determinare delle linee guida sufficientemente univoche nella discriminazione tra le spese ordinarie, come tali comprese nell'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli concesso sia nell'ambito della separazione che del divorzio, e le spese straordinarie che, invece, richiedono un ulteriore esborso da parte dei genitori, si individuano quali parametri di riferimento l'estraneità o meno della spesa all'ordinario menage familiare, nonché l'incidenza o meno della spesa a livello pecuniario si da comprendere tra le spese ordinarie quelle che sono necessarie agli ordinari bisogni della vita, come tali assimilabili sotto tale aspetto al vitto ed al vestiario, nonché le spese non particolarmente onerose comprendendo, al contrario, tra le spese straordinarie quelle sprovviste dei suddetti caratteri, indipendentemente dal carattere di occasionalità o meno.

La funzione del presente protocollo è, altresì, quella di ridurre, preventivamente, il conflitto ed il proliferarsi di azioni giudiziarie volte a determinare la natura delle spese, definendo, in modo più dettagliato possibile le relative categorie.

In tale ottica, l'invito è quello di redigere i propri atti introduttivi definendo nel modo più dettagliato possibile le spese ordinarie che si ritiene debbano essere incluse nel relativo assegno di mantenimento.

Di seguito le varie categorie di spesa.

LE CATEGORIE DI SPESA.

A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento:

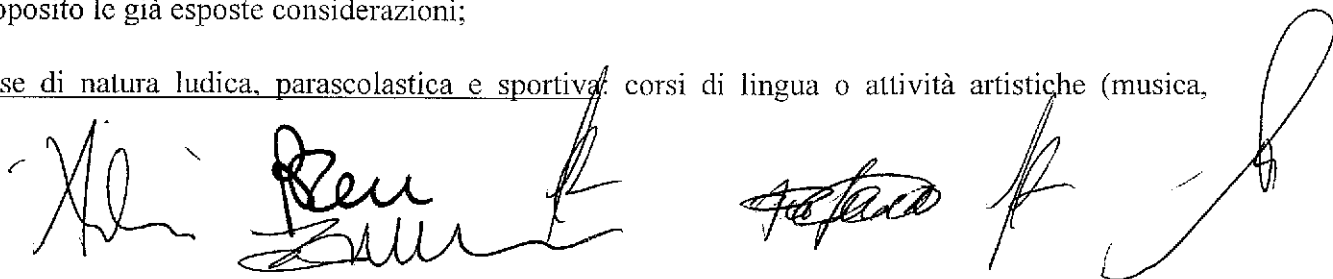
Vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc.), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze.

B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie:

- scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurricolari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate dove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;

- universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza *in loco*, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a *stages* nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;

- spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche (musica,



disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto).

Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica.

In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici.

Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate dal SSN, tickets per gli esami e visite per i servizi forniti dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza consiglino il ricorso al servizio pubblico.

C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione.

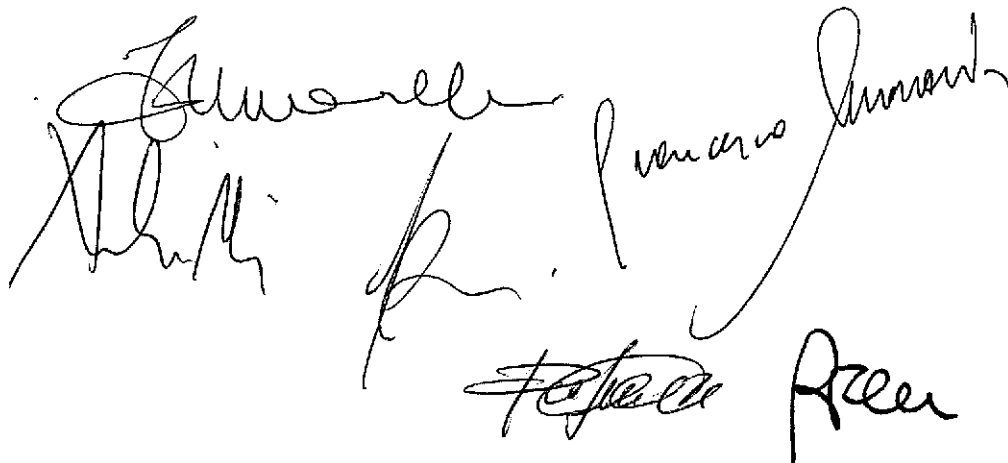
Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.

In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto, a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 gg. ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 gg.

In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta.

Si precisa che con riferimento alle spese, che pur potendo considerarsi ordinarie per il loro carattere di prevedibilità, anche se occasionali e saltuarie, il rimborso è senza dubbio da ritenersi dovuto nella percentuale determinata se nell'arco del mese la singola spesa abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento ordinario fissato per ciascun figlio, rientrando nel caso contrario nell'assegno di mantenimento.

Infine la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsata al genitore che l'ha anticipata entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Giusseppe'. Below it, to the left, is another signature that looks like 'Alfio'. In the center, there is a signature that appears to be 'P.'. To the right of 'P.' is a signature that looks like 'P. Maria'. At the bottom, there are two more signatures: one that looks like 'F. Maria' and another that looks like 'P. Maria'.